

mento, si fa però col presente sapere e pubblicamente intendere.

Che nessuno di che grado, e condizione esser si voglia, ardisca e si faccia lecito di gettare dalle porte, o dalle finestre sopra le pubbliche Strade, e Marciapiedi di questa Città immondezze, rottame, o rifiuto di sorte alcuna, compresi anco in questa classe li rottami, e materiali inservienti a fabbrica sotto la pena in caso di sua scoperta contraffazione dalle leggi stabilita, ed altre maggiori, ad arbitrio in proporzione della qualità, e grado della colpa di qualunque contravventore.

E perchè preme moltissimo che resti una volta estirpato anche coll'aggiunta di più severe pene un'abuso così detestabile, saranno anco applicate le pene pecuniarie, che avranno irremissibilmente a levarsi alli contraffacenti, a qualunque accusatore, che si facesse il merito di scoprire il delinquente a provarne la inobbedienza, e contravvenzione.

Restano inoltre incaricati tutti li proprietari, affittuali, e per qualsisia titolo abitanti nelle case di questa Città, in qualunque parte, o contrada della stessa esistessero a dover per quanto s'estende il prospetto della rispettiva loro casa, ed abitazione tener scopata per ben due volte alla settimana, cioè nelli giorni di Mercoledì e di Sabato, la strada tutta a detto prospetto, e sua esten-
zio-